

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACOBBE, BARUFFI, DAMIANO, DI SALVO, GRIBAUDO, ROTTA, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ALBANELLA, CASELLATO, ROSTELLATO, BOCCUZZI, ARLOTTI, GINATO, CAROCCI, MALISANI, CENNI, GIOVANNA SANNA, ROMANINI, ROCCHI, RIBAUDO, MONTRONI, ZAPPULLA, SIMONI, PAGANI, FABBRI, BOLOGNESI

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

Presentata il 5 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede ulteriori interventi in materia di vitalizi e di trattamenti che hanno un carattere previdenziale, per quanto di natura particolare, destinati ai componenti delle assemblee elettive regionali e nazionali, nonché una nuova disciplina previdenziale per gli amministratori locali.

Si propone, in particolare, di completare il processo già avviato con le deliberazioni del 14 dicembre 2011 e del 30 gennaio 2012 per quanto riguarda la Camera dei deputati, e analogamente per il Senato della Repubblica, con questi obiettivi:

per coloro che percepiscono i vitalizi erogati sulla base delle norme precedenti al

2012, si prevede il cumulo dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali comunque denominati e viene posto un limite a tale cumulo; gli importi che superano il limite sono destinati alla previdenza pubblica per interventi a sostegno delle giovani generazioni;

per tutti i parlamentari in carica e per coloro che assumeranno la carica in futuro si prevede una ancora più marcata equiparazione alla generalità dei lavoratori e l'adozione delle regole previdenziali comuni: una sola pensione, calcolata con metodo contributivo e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in conformità a quanto previsto per tutti gli altri lavoratori.

La nuova disciplina si applica anche a coloro che abbiano ricoperto o ricoprono cariche presso i consigli e le giunte regionali.

Si determina in questo modo il definitivo superamento dei vitalizi: a tutti spetterà una sola pensione rapportata ai contributi che si versano sia quando si lavora che quando si assume una carica elettiva per la quale si riceve una remunerazione.

Per il pregresso, perché gli interventi in questa materia abbiano efficacia, occorre porre attenzione alla loro reale applicabilità ed al fatto che non presentino profili di illegittimità: proprio per questa ragione la presente proposta di legge prefigura un impianto più realistico ed efficace rispetto ad altre iniziative emerse nel dibattito sull'argomento.

La materia è regolata da norme diverse per ciascuna delle istituzioni considerate (i due rami del Parlamento e i vari consigli regionali), situazioni nelle quali sono stati versati contributi e altre in cui ciò non è avvenuto, ad esempio. È quindi necessario individuare una modalità che permetta di realizzare la maggior equità possibile e che, al tempo stesso, sia chiara nei suoi effetti e di facile applicazione.

Il sistema definito dalla presente proposta di legge consente, inoltre, di non disperdere i contributi versati nell'esercizio del mandato se il periodo risulta inferiore a cinque anni, come invece avviene attualmente; e questo non nella logica del recupero delle somme versate (modalità incompatibile con i principi fondamentali di un sistema solidaristico pubblico obbligatorio), ma rendendole utili alla determinazione del montante contributivo e quindi efficaci, pro quota, ai fini del calcolo della pensione di ciascuno, così come avviene per gli altri lavoratori.

Inoltre si definisce un sistema che è applicabile a tutti gli eletti e anche agli amministratori locali, per i quali si prevede che, se non iscritti già ad altre forme di previdenza obbligatoria, debbano essere iscritti alla Gestione separata dell'INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Anche per loro, dunque,

varranno le stesse regole di tutti gli altri lavoratori.

L'articolo 1 prevede che gli eletti nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale, nelle assemblee legislative regionali e negli enti locali, che siano collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, debbano optare tra l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti e l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata.

Qualora gli eletti non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, devono obbligatoriamente essere iscritti alla gestione separata.

Per coloro che optano per l'iscrizione alla Gestione separata, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica, i contributi vengono cumulati senza alcun onere, in base al calcolo pro quota, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.

Qualora gli eletti siano già titolari di pensione autonoma, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.

All'articolo 2 si prevede che per gli amministratori locali che non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale presso la Gestione separata. Si prevede, inoltre, che gli amministratori locali che, al momento dell'assunzione della carica, siano iscritti a un fondo di previdenza complementare, possano mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico, mentre l'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro. Si prevede, altresì, che i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive che, in ragione della mancata iscrizione a un fondo previdenziale obbligatorio, abbiano

periodi non coperti da contribuzione abbiano facoltà di riscattare un periodo pari, al massimo, a una consiliatura.

L'articolo 3 riguarda coloro che sono titolari di vitalizi secondo le norme previgenti rispetto alle modifiche introdotte a partire dal 2012; si prevede che per ciascuno siano considerati in modo cumulato tutti i vitalizi derivanti da mandati elettivi, i trattamenti previdenziali, comunque denominati, compresa l'eventuale prestazione pensionistica obbligatoria in godimento, e che, complessivamente, non possano godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica

nell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il o i vitalizi. Le quote eccedenti la misura spettante sono trattenute a titolo di contributo di solidarietà e confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.

L'articolo 4 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento in caso di rielezione o di conferimento di incarichi istituzionali.

L'articolo 5 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento previdenziale dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, delle assemblee legislative delle regioni e degli enti locali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative delle regioni e degli enti locali, collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono optare per:

a) l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti;

b) l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata « Gestione separata ».

2. Qualora i membri di cui al comma 1 non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, essi devono obbligatoriamente essere iscritti alla Gestione separata.

3. Per coloro che hanno optato per l'iscrizione alla Gestione separata per il periodo del mandato elettivo, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica i contributi sono cumulati senza alcun onere in base al calcolo pro quota, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.

4. Qualora i membri di cui al comma 1 siano già titolari di pensione autonoma,

è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.

ART. 2.

(Ulteriori disposizioni per i titolari di cariche elettivi negli enti locali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-*ter*. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro ».

2. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali e che, in ragione della mancata iscrizione in un fondo previdenziale obbligatorio abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo pari a una consiliatura.

ART. 3.

(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comun-

que denominati, per i titolari di cariche elettive non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Ai fini del calcolo si tiene conto anche dell'eventuale prestazione pensionistica obbligatoria in godimento e la riduzione è effettuata sulla prestazione più elevata dal soggetto erogatore, individuato nel casellario unico delle prestazioni previdenziali.

2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.

ART. 4.

(Sospensione del trattamento previdenziale).

1. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche è superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.

2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contribu-

tivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0033970